

Tributi, Catasto e Suolo Pubblico

2014 07082/013

Servizio Amministrazione e Gestione Finanziaria – Imposta di

Soggiorno

MP

0/A

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

16 dicembre 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI

Stefano GALLO

Stefano LO RUSSO

Claudio LUBATTI

Domenico MANGONE

Mariagrazia PELLERINO

Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. SPESE DEI GESTORI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO. COMPARTECIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA.

APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2012 00174/013) del 27 febbraio 2012 è stato approvato il Regolamento applicativo dell'imposta di soggiorno, istituita con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza del tributo dal 2 aprile 2012.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05543/013) del 30 ottobre 2012 è stata approvata la composizione del Tavolo Tecnico previsto dall'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, prevedendo la partecipazione di delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

In tale sede sono state valutate le proposte di modifica al previgente Regolamento, approvate quindi con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 03405/013) il 16 settembre 2013.

In tale ultima deliberazione consiliare si prevede il riconoscimento ai gestori di una compartecipazione alle spese sostenute per la riscossione dell'imposta, con particolare riferimento alle spese per le commissioni bancarie effettivamente versate, demandando alla Giunta le modalità e la misura di tali rimborsi.

La giurisprudenza amministrativa ha escluso in capo ai gestori delle strutture ricettive l'attribuzione della qualifica di "sostituto o di responsabile d'imposta" ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 600/1973; anche l'utilizzo delle espressioni "responsabile degli obblighi tributari" e di "responsabile della riscossione" o di "agente della riscossione" è stato riconosciuto dalla giurisprudenza "foriero di incertezze e quindi illegittimo", in quanto il gestore non riscuote per interesse proprio connesso ad un possibile guadagno ricavabile dall'attività di riscossione, ma riscuote "senza che da tali attività strumentali egli possa ricavare un beneficio economico diretto", usufruendo dei vantaggi connessi agli interventi finanziati con il gettito complessivo dell'imposta di soggiorno (cfr. TAR Veneto, sentenza del 21 agosto 2012, n. 1165, TAR Veneto, sentenza del 18 aprile 2012, n. 653, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 16 gennaio 2013, n. 19). Ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo per la cui configurazione l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 prevede la riserva di legge (cfr. TAR Veneto, 653/2012), posto che tale qualifica resta esclusivamente in capo a "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive".

La giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Veneto, deliberazione 19/2013) ritiene che "i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili 'di fatto', stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell'erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l'assunzione della qualifica di agente contabile

e l'assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge". Ai sensi dell'art. 93 del TUEL, in linea con l'art. 74, comma 1, della legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 2440/1923) gli agenti contabili sono tenuti a rendere il conto della propria gestione, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti: la giurisprudenza contabile riconosce che l'effettivo "maneggio genera *ex se* l'imprescindibile obbligo dell'agente di rendere giudiziale ragione della gestione attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze" (Corte dei conti, Sez. I, sent. n. 216/2008, Sezione Giurisdizionale Lazio, sent. n. 1784/2002, Sezione Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 153/2007, Sezione Giurisdizionale Campania, sent. n. 3876/2007, richiamate dalla citata Corte dei conti Veneto).

Correttamente, quindi, ai gestori delle strutture ricettive possono essere attribuiti obblighi strumentali, tra cui gli obblighi di dichiarazione: la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 include necessariamente la disciplina degli obblighi strumentali che si rendono necessari in relazione alla riscossione dell'imposta.

Poiché i pagamenti dei pernottamenti presso le strutture ricettive avvengono normalmente con carte di credito e carte di pagamento (con una percentuale superiore al 90% del totale dei pagamenti), le imprese alberghiere sostengono interamente a proprio carico le relative commissioni applicate dai gestori delle carte di credito o dagli intermediari bancari per le transazioni effettuate, per la riscossione di un tributo della Città. Appare dunque ragionevole riconoscere una compartecipazione a parziale copertura delle spese sostenute per l'incasso dell'imposta di soggiorno.

Considerata l'oggettiva impossibilità di scorporare le commissioni bancarie sugli incassi dai singoli importi versati a titolo di imposta di soggiorno, il rimborso verrà riconosciuto sulla base di una dichiarazione resa dal gestore/titolare/legale rappresentante della struttura ricettiva (agente contabile di fatto) resa sotto la propria responsabilità, con l'attestata consapevolezza delle responsabilità penali connesse alle dichiarazioni mendaci rese ad una pubblica amministrazione, ed in ogni caso conservando la relativa documentazione che rimarrà comunque a disposizione per le verifiche occorrenti.

Valutati i costi medi applicati dagli intermediari finanziari per carte di credito o altri strumenti di pagamento similari (ad esempio i bancomat) o per transazioni registrate (bonifici o altro), che si attestano intorno ad una fascia dallo 0,65% al 3% della somma oggetto della transazione, e tenuto conto del totale dei riversamenti effettuati in favore della Città a titolo di imposta di soggiorno, che ammontano per cassa, nell'esercizio finanziario (anno solare) 2013 ad Euro 4.271.108,00 si stima conforme a ragionevolezza destinare a compartecipazione di spesa un importo di Euro 83.100,00, da impegnare nell'esercizio 2014, corrispondente a circa l'1,945% dell'importo riversato ed incassato dalla Città nel 2013. Detta percentuale massima verrà pertanto applicata ad ogni struttura ricettiva in relazione agli importi incassati con carte e riversati alla Città nell'anno 2013 a titolo di imposta di soggiorno, così come risultanti da verifiche sulla rendicontazione pervenuta nell'esercizio 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare, in attuazione dell'indirizzo consiliare contenuto nella deliberazione (mecc. 2013 03405/013) del 16 settembre 2013, in favore delle strutture ricettive che svolgono di fatto, per conto della Città, il ruolo di agente contabile per la riscossione dell'imposta di soggiorno dovuta ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 e del vigente Regolamento n. 349 della Città, il riconoscimento di una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute per le commissioni bancarie di incasso, ed in generale per le spese gestionali connesse alla riscossione dell'imposta di soggiorno nell'anno 2013, in stretta correlazione all'incasso delle somme dovute alla Città e riversate alla stessa a titolo di imposta di soggiorno così come verificate sulla base della rendicontazione pervenuta nell'anno 2014;
- 2) di approvare che la compartecipazione di cui al punto 1) venga riconosciuta ad ogni struttura ricettiva in misura non superiore all'1,945% dell'importo riversato ed incassato dalla Città nell'anno 2013, per un importo totale pari ad Euro 83.100,00;
- 3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della somma di cui al precedente punto 2) per le finalità descritte al punto 1);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "Allegato 2 alla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (**all. 1**);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Bilancio, Tributi,
Personale, Patrimonio e Decentramento
Gianguido Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio
Maria Grazia Lorenzelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 57 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Elide Tisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1° gennaio 2015.